

Fano, lì 28.02.2025

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

CIRCOLARE N. 6/2025

Oggetto: **TIROCINI EXTRACURRICULARI REGIONE MARCHE - Delibera della Giunta Regionale del 20.12.2024 (novità dal 01.03.2025)**

La Regione Marche ha effettuato **una revisione della disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari** nel quadro delle linee guida definite nell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 2017.

Preme ricordare che il tirocinio viene definito come una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante (azienda) e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento, o il reinserimento, lavorativo.

Le nuove disposizioni regionali entrano in vigore **dall'01/03/2025**.

Riportiamo una sintesi della normativa sui tirocini, aggiornata con le principali novità di cui alla Delibera in oggetto, illustrata nel webinar organizzato il 26/02/2025 dal Centro per l'Impiego di Fano:

➤ **DESTINATARI**

Età non inferiore a 16 anni, se minori devono aver assolto l'obbligo di istruzione, iscritti presso il CPI, con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e stipula del Patto di servizio personalizzato.

➤ **TIROCINI PER MINORI**

- I minori in condizione di svantaggio o presi in carico da una P.A. o Cooperativa Sociale possono attivare tirocinio anche senza assolvimento dell'obbligo di istruzione, i tirocini possono essere attivati esclusivamente dalle Cooperative di tipo A;
- I minori regolarmente iscritti ad un ciclo di studi possono attivare tirocini estivi solo se promossi esclusivamente dalle Istituzioni Scolastiche;
- I minori in dispersione scolastica, segnalati ai Centro per l'Impiego dagli organi competenti (quindi in abbandono scolastico) possono attivare tirocini promossi esclusivamente dai Centri per l'Impiego.

➤ **PROGETTO FORMATIVO**

In caso di tirocinante minorenne il progetto va firmato da entrambi i genitori o chi ne fa le veci.

➤ **MODALITA' DI ATTIVAZIONE**

Il soggetto ospitante può attivare nuovi tirocini solo se, rispetto a quelli attivati e conclusi negli ultimi 24 mesi, si è realizzata per almeno 1/3 di essi un'assunzione di almeno 6 mesi (nel caso di part-time almeno il 50% delle ore settimanali).

Nel calcolo dei tirocini conclusi negli ultimi 24 mesi si conteggeranno anche quelli interrotti anticipatamente dopo almeno la metà del periodo previsto nel progetto, indipendentemente se l'interruzione sia a motivo dell'azienda o del tirocinante

Il tirocinante può svolgere un solo tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante indipendentemente dal profilo prof.le e progetto formativo; la disposizione non si applica per i tirocini estivi, per i tirocini per minori in dispersione scolastica e per tirocini a favore di soggetti svantaggiati. Il tirocinante, nei due anni precedenti all'attivazione, non deve aver avuto con lo stesso soggetto ospitante un'attività lavorativa a qualunque titolo, un servizio civile, una borsa lavoro o altra misura di qualificazione/reinserimento lavorativo.

➤ **TIROCINI ATTIVABILI CONTEMPORANEAMENTE**

Nella quota di tirocini attivabili contemporaneamente dal soggetto ospitante non si conteggiano i tirocini curriculari, estivi, per minori in dispersione scolastica, e per soggetti disabili o in condizione di svantaggio.

➤ **TUTOR SOGGETTO OSPITANTE**

Il Tutor deve essere in possesso di adeguate esperienze professionali e può accompagnare un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente; collabora nella stesura del dossier individuale e nella predisposizione dell'attestazione finale dei risultati.

➤ **SPOSTAMENTI**

Sono consentiti solo per il raggiungimento degli obiettivi del progetto; il tirocinante deve sempre essere affiancato dal tutor o altro incaricato e non deve mai guidare i propri mezzi o quelli dell'azienda.

➤ **DURATA**

- Massimo 6 mesi per disoccupati, occupati, percettori di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito;
- Massimo 12 mesi per soggetti svantaggiati e per minori in dispersione scolastica;
- Massimo 18 mesi per soggetti disabili di cui alla legge 68/99.

N.B. La durata minima per tutte le tipologie (ad eccezione dei tirocini estivi) è di 2 mesi.

➤ **PROROGA**

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e preventivamente richiesta al soggetto promotore che ne valuta la coerenza e comunque la durata massima del tirocinio, comprensiva di proroghe, è sempre quella indicata sopra per le varie tipologie.

➤ **ORARIO**

Non può superare quello massimo previsto dal contratto collettivo, ad eccezione dei tirocini per minori in dispersione scolastica per i quali l'orario settimanale non può superare le 25 ore.

Il tirocinio si svolge in fascia diurna, ad eccezione dei profili professionali in cui risulta prevalente l'attività notturna (22/6), ma rimane il divieto dell'orario notturno per i minori; l'eventuale modalità da remoto non può superare il 40% dell'orario settimanale

La giornata di riposo settimanale, salvo casi particolari da motivare nel progetto, è la domenica e le giornate di festività da calendario, comprese le feste patronali, devono essere assicurate al tirocinante

➤ **INDENNITA'**

E' corrisposta al tirocinante **una indennità mensile minima di 600 euro** a fronte del 75% delle ore da svolgersi mensilmente; se la partecipazione mensile è inferiore al 75% l'indennità può essere ridotta proporzionalmente, salvo conguaglio finale al raggiungimento effettivo del 75% dell'intero periodo. L'indennità minima, cumulabile con l'ammortizzatore percepito, è dovuta anche per tirocinanti sospesi o percettori di forme di sostegno al reddito e fruitori di ammortizzatori sociali.

L'indennità di tirocinio, che non si configura quale attività lavorativa e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, dal punto di vista fiscale è considerato quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente

➤ **SOSPENSIONE**

L'indennità non è prevista nei periodi di sospensione.

La sospensione può avvenire per: maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi quelli che si protraggono oltre i 30 gg consecutivi e per chiusura aziendale di almeno 15 gg consecutivi

➤ **ATTESTAZIONI FINALI**

Al termine del tirocinio sarà predisposto il Dossier Individuale al quale seguirà il rilascio dell'Attestazione finale (firmata da entrambi i tutor) al raggiungimento di almeno il 75% delle ore previste nel progetto formativo

Sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*